COMUNE DI PRAIANO
Antica Plagianum

Piano Sociale di Zona Ambito S2

Triennio 2013/2015

REGOLAMENTO COSTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO AMBITO S2

Comune Capofila

Cava de' Tirreni

Comuni

Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano,Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare

Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24 ottobre 2013 verbale n. 10

Art. 1- OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la tenuta del registro delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno, come disciplinato dal libro 1, titolo XII, Capo I del codice civile, in modo coerente con i principi ispiratori della legge 9 gennaio 2004, n°6.

2. Il registro di cui al primo comma è costituito a decorrere dall'approvazione degli iscritti nel registro.

Art. 2- FINALITA'

1. Il presente regolamento ha la finalità di favorire il lavoro dell'autorità giudiziaria e garantire un migliore servizio di tutela e sostegno alle persone che} per effetto di un'infermità o per menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi e di espletare autonomamente le funzioni della vita quotidiana, secondo quanto venga disposto, per ciascun amministrato, dal Giudice Tutelare con lo specifico decreto di nomina.

2. Il Registro sarà unico per l'Ambito S2 e il presente Regolamento sarà approvato dai Consigli dei Comuni dell'Ambito S2 su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali .

Art. 3- REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Nel registro di cui all'art. del presente regolamento possono iscriversi le persone:

a) residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale S2, Cava -Costiera Amalfitana;
b) che non abbiano subito condanne penali;
c) che non abbiano carichi pendenti;
d) che risultino di specchiata condotta morale, accertata attraverso apposita informativa richiesta al Corpo di Polizia Locale.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 c.c. non possono iscriversi nel registro le persone che:

a) non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio;
b) sono state escluse dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori;
c) sono incorse nella perdita della potestà dei genitori o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela.

3. Ai sensi del precedente comma 2, il fallito che non è stato cancellato dal registro

dei falliti non può chiedere l'iscrizione nel registro degli Amministratori di Sostegno.

4. Possono essere iscritti nel registro dell'Ambito S2 i soggetti che abbiano frequentato un corso di formazione per Amministratore di Sostegno di almeno 30 ore e aggiornamenti per ogni anno solare organizzati dagli enti formatori della Regione Campania.

5. L'iscrizione, la cancellazione e la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti n Registro, oltre al diniego delle istanze, è operata da una Commissione di Valutazione, costituita dal:

- Sindaco o suo delegato;
- Responsabile dei servizi sociali del Comune;
- Funzionario amministrativo del Comune;

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

6. L'assunzione dell'incarico di Amministratore di Sostegno è a titolo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 4- MODALITA' D'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le persone in possesso dei requisiti dì cui al precedente art.3 del presente regolamento

possono fare richiesta, in qualunque momento, di iscrizione nel registro, mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione, redatta in carta libera, intestata all'Ambito o ai Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito S2.

2. L'Ufficio di Piano, in collaborazione con la Commissione, provvede all'avvio del relativo procedimento amministrativo, alla verifica del possesso dei requisiti ed all'adozione del provvedimento dirigenziale di ammissione o non ammissione del richiedente all'iscrizione nel registro.

3. Al richiedente l'iscrizione viene data comunicazione formale di ammissione o di non ammissione all'iscrizione nel registro.

4. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo per l'iscrizione nel registro dei richiedenti è stabilita in 120 giorni dal ricevimento della relativa istanza all'ufficio protocollo.

Art. 5 - INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO

1. l'iscrizione nel registro dei richiedenti ammessi ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento viene effettuata in ordine alfabetico a decorrere dal giorno successivo all'esecutività della determinazione dirigenziale di ammissione.

2. Il registro, per ogni richiedente, contiene le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici e di residenza;
b) titolo di studio;
c) professione;
d) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di amministratore di sostegno;
e) partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'amministratore di sostegno;
f) la disponibilità a svolgere l'incarico anche o esclusivamente nel territorio dell'Ambito Territoriale 53() diversi da quello di appartenenza.

Art. 6- VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE

1. Periodicamente, e di norma a cadenza annuale, il Servizio Sociale dei Comuni, provvede alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione.

2. A tal fine, la persona iscritta nell'registro, è tenuta a pr1esentare, ogni anno ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza o meno dei requisiti di iscrizione.

Art. 7- CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. La cancellazione dal registro può essere effettuata, previa adozione di determinazione dirigenziale, nei seguenti casi:

a) richiesta formale della persona iscritta;

b) nel caso di provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;

c) nel caso di ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno, espresso per tre volte consecutive;

d) nel caso in cui l'iscritto trasferisca la residenza fuori regione o presso un Comune della Regione appartenente a un diverso Ambito Territoriale.

Art. 8- RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA E CON IL REGISTRO REGIONALE

1. L'Ufficio di Piano trasmette periodicamente, copia del registro all'autorità giudiziaria competente alla nomina ad amministratore dì sostegno.

2. L'Ufficio di Piano trasmette ogni anno, copia de! proprio registro alla Regione Campania.

Art. 9 - PUBBLICITA' DEL REGISTRO

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza il registro è pubblicato sul sito internet del Comune Capofila, in qualità di Ente Gestore dell'Ambito S2.

Art. 10- APPLICAZIONE D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

1. L'Ufficio di Piano dell'Ambito S2 Cava de' Tirreni- Costiera Amalfitana è autorizzato a trattare i dati personali forniti dalle persone richiedenti l'iscrizione nell'registro, ai soli fini dell'espletamento del procedimento di cui trattasi.

2. Le persone richiedenti l'iscrizione nel registro godono dei diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. 30 Giugno 2003 - n. 196, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che le riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

2. Il Responsabile del trattamento sarà nominato dal Coordinamento amministrativo su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Art. 11- CONTROVERSIE

1.Il Foro di Salerno è competente a dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente. Regolamento, nonché alle procedure di istituzione e tenuta del registro e che non si fossero potute definire in via breve tra le parti contraenti.

Art. 12- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione dei Consigli Comunali appartenenti all'Ambito Territoriale 53 Cava-Costiera Amalfitana, ma esplica gli effetti a decorrere dall'approvazione del registro da parte del Coordinatore dell'ufficio di Piano